

## REGOLAMENTO (CE) N. 3250/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice della nomenclatura combinata 2924 29 30 originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990<sup>(1)</sup>, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, e prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 del 21 dicembre 1992<sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice della nomenclatura combinata 2924 29 30 originari dell'India il massimale individuale è fissato a 402 000 ECU; che in data 2 agosto 1993 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India hanno raggiunto per importazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 30 novembre 1993 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

| Numero d'ordine | Codice NC  | Designazione delle merci |
|-----------------|------------|--------------------------|
| 10.0280         | 2924 29 30 | Paracetamol (DCI)        |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1993.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.